COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE
N. 90 DEL 03.08.2020

OGGETTO: Servizio di collegamento da remoto.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di agosto nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è in corso un'emergenza epidemiologica da COVID19.

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia" ed in particolare l'art.87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) commi 1, 2 e3, che così recitano:
"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata sulla G.U. n.190 del 30.07.2020, con la quale è prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerato che, ai sensi dell'art.106 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, sono state erogate risorse a favore del Comune di Sozzago per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Considerato che con determinazione n.32 del 11.03.2020 veniva acquistato per le seguenti

finalità un notebook affidato, in via non esclusiva, al Responsabile del Servizio Finanziario.

Preso atto che in organico risultano due funzionari, oltre al Segretario Comunale.

Ritenuto di dover predisporre le condizioni per consentire l'effettuazione dello smart working a tutti e tre i soggetti indicati al precedente capoverso.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Rilevato che l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 possano avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1.

Visto il "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 3 comma 2 e 5 comma 1 lettera i).

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006, così come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto di poter derogare all'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche in quanto non nella disponibilità della stazione appaltante un'idonea piattaforma informatica, essendo antieconomico acquisirne gli strumenti tecnologici necessari e in coerenza con le motivazioni addotte nel comunicato ANAC del 30.10.2018 in riferimento alla vigenza dell'art.1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n.296.

Sentita in proposito la ditta fornitrice, per il tramite del Consorzio di Bacino Basso Novarese, del software per i tributi, che prevede un servizio di assistenza da remoto, di comprovata affidabilità anche dal punto di vista informatico.

Visto il preventivo presentato dalla ditta Idea Sistemi s.a.s. di Ivrea (TO), che espone un costo annuo cadauno di € 90,00 + IVA di legge per il software di collegamento pc non presidiati Livecare Smart Work.

Ritenuto per quanto espresso di dover acquisire per il periodo di un anno tre licenze, per complessivi € 270,00 + IVA.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Visto l'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante corrispondenza.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z742DE00C4.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla ditta Idea Sistemi s.a.s. di Ivrea (TO) il servizio per il collegamento di tre pc non presidiati Livecare Smart Work al costo unitario di € 90,00 + IVA (per un anno di servizio).

2. Di impegnare per detto affidamento la somma complessiva di € 270,00 + IVA alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 del bilancio 2020-2022 competenza e cassa 2020, essendo spesa esigibile entro il 31.12.2020.

3. Di ribadire quanto già esplicitato in narrativa in riferimento agli affidamenti inferiori a 5.000,00 euro e al perfezionamento dell'affidamento.

4. Di dare atto che i requisiti generali e speciali verranno verificati mediante autocertificazione.

5. Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di fattura e verifica di regolarità contributiva.

7. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio Dr. Fontana Paolo.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Fontana dr. Paolo)

==========

VISTO di regolarità contabile:
Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente deliberazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sozzago, lì 03.08.2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana Paolo)